



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

# **Progetto Pilota**

## **Agenzia Sociale per la Casa della Città di Cagliari - Azioni a contrasto del disagio abitativo correlato a disagio sociale e socio-economico**

Procedura Aperta per l'affidamento di servizi alla persona e servizi di supporto tecnico amministrativo

**Capitolato di Gara**

CIG 7586342F73

CUP G29G17000190006

Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale" - Operazione CA 3.1.1 "Agenzia sociale per la casa"

# **Cagliari**





**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## Indice

3

4

**Art. 1 – Oggetto dell'Appalto e Obiettivi Generali7**

**Art. 2 – Destinatari9**

**Art. 3 – Funzionamento dei servizi9**

**Art. 4 – Durata10**

**Art. 5 – Prestazioni e specifiche tecniche10**

**Art. 6 – Personale, competenze tecnico-professionali e strumenti16**

**Art. 7 – Importo e valore complessivo dell'appalto20**

**Art. 8 – Modalità di pagamento21**

**Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari24**

**Art. 10 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio25**

**Art. 11 – Penali26**

**Art. 12 – Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario27**

**Art. 13 – Obblighi di comunicazione relativi al personale30**

**Art. 14 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale31**

**Art. 15 – Condizioni particolari di esecuzione del contratto34**

**Art. 16 – Garanzie35**

**Art. 17 – Assicurazione35**

**Art. 18 – Stipula del contratto36**

**Art. 19 – Oneri fiscali e spese contrattuali36**



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

**Art. 20 – Cause di risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali**36

**Art. 21 – Risoluzione del contratto**37

**Art. 22 – Divieto di cessione del contratto**39

**Art. 23 – Recesso unilaterale della stazione appaltante**39

**Art. 24 – Norme contrattuali**40

**Art. 25 – Brevetti e diritti d'autore**40

**Art. 26 – Foro competente**41

**Art. 27 – Protezione e trattamento dei dati personali**41

**Art. 28 – Disposizioni finali**41

## DEFINIZIONI

**Caparra confirmatoria:** somma di denaro che, al momento della stipula, una parte consegna all'altra, con la funzione di «cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento» della convenzione negoziale. In caso di regolare adempimento del contratto, la caparra deve essere restituita al conduttore o imputata alla prestazione dovuta.

**Deposito cauzionale:** somma in denaro che il locatore richiede in sede di stipulazione di un contratto di locazione per tutelarsi dagli eventuali danni arrecati dal conduttore all'immobile oggetto del contratto.

**Direttore Tecnico:** responsabile di progetto e responsabile del personale in servizio incaricato dal soggetto affidatario. Il Direttore Tecnico è inoltre incaricato di intrattenere i rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

**Fondo depositi cauzionali e caparre:** fondo costituito da risorse comunali a copertura dei depositi cauzionali, delle caparre confirmatorie e delle spese amministrative connesse alla locazione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

(registrazione contratti, bolli, eventuali polizze assicurative e fidejussorie, ecc) e destinato alla copertura dei costi di eventuali altre criticità. Il fondo non è incluso nell'importo a base d'asta.

**Output n.1:** Rapporto sugli esiti dell'analisi sul disagio abitativo.

**Output n.2 – Progetto esecutivo:** modello/progetto esecutivo dell'Agenzia Casa.

**Presa in carico:** processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa, e sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo.

**Progetto pilota:** Oggetto dell'appalto come definito all'art.1

**Progetto di ricerca:** si intende il progetto preliminare presentato dall'affidatario (prima dell'inizio dell'analisi) che esplica le fonti di dati, le metodiche da utilizzare, gli strumenti di rilevazione e il crono-programma.

**Ricerca-azione:** metodologia di svolgimento del progetto pilota.

**Tipologie di servizio:** sono i servizi oggetto dell'appalto e descritti all'art. 5.

**Utenza:** si intendono i destinatari di cui all'art. 2.

## PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche e i requisiti del Servizio di supporto tecnico amministrativo al Servizio Politiche Sociali e Salute a contrasto del disagio abitativo correlato a disagio sociale e socio-economico denominato **Progetto Pilota Agenzia Sociale per la Casa della Città di Cagliari**.

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico rappresentano le prestazioni che l'Aggiudicatario dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nel Bando, nel Disciplinare di gara e nella Relazione Tecnica Illustrativa.

Il rapporto contrattuale derivante dalla gara di cui al presente capitolato, oltre che dalle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel presente Capitolato tecnico e in tutti gli atti in essi richiamati, è regolato:

- dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” (successivamente “Codice”) e ss.mm.ii.
- dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;
- dal “*Position Paper*” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012);
- dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);
- dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- dal Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;

- del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 sul “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- dal PON metro, adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, che individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevedendo, altresì, ai sensi dello stesso art. 123, la delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane indicate dal Programma;
- dalla determina n. 55 del Direttore dell'agenzia per la Coesione Territoriale del 17 marzo 2016 con cui viene designato il dirigente dell'Ufficio 4 di staff al direttore Generale dell'Agenzia – Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane, quale autorità di Gestione del Programma;
- dalla Direttiva del Sindaco del 13/4/2016 con cui è stato individuato il Direttore Generale del Comune di Cagliari quale Organismo Intermedio nell'ambito del PON Metro;
- dalla Convenzione di delega della funzione di Organismo Intermedio sottoscritta dal Direttore generale del Comune di Cagliari e dalla Autorità di gestione prot. 126203/2016 del 3/6/2016;
- Della Determinazione della Direzione generale di ammissione al finanziamento 5873 del 12/10/2017 per €5.641.458,28 (Euro cinque milioni seicentoquarantuno quattrocentocinquantotto/ 28) a valere sulle risorse dell'Azione 3.1.1 del PON Metro;
- Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2018 è stata istituita l'Agenzia per la Casa della Città di Cagliari;
- Della Determinazione della Direzione Generale n. 1487 del 07/03/2018 che modifica e integra la determinazione n° 5873 del 12/10/2017.

## Art. 1 – Oggetto dell'Appalto e Obiettivi Generali

Oggetto del presente capitolato è la realizzazione dell'intervento denominato “**Progetto Pilota Agenzia Sociale per la Casa della Città di Cagliari – Azioni a contrasto del disagio abitativo correlato a disagio sociale e socio-economico**” *Procedura aperta per l'affidamento di servizi alla persona e servizi di supporto tecnico-amministrativo al Servizio Politiche Sociali e Salute.*



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Obiettivo dell'appalto è la realizzazione di un Progetto Pilota, da condursi secondo il modello della ricerca-azione finalizzata alla modellizzazione della struttura organizzativa denominata “Agenzia per la Casa della Città di Cagliari”, di seguito denominata **Agenzia Casa**, istituita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2018.

L'Agenzia Casa, è finalizzata a progettare, attuare e verificare i servizi di contrasto al disagio abitativo, con espresso riferimento al *re-housing*, all'accompagnamento e alla presa in carico di persone in condizione di disagio sociale e socio-economico.

L'Agenzia dovrà fungere da punto di contatto per l'utenza in condizione di disagio abitativo e, attraverso una valutazione professionale multi-dimensionale, dovrà individuare e realizzare la soluzione migliore per il contrasto al disagio abitativo, facilitare l'accesso e la permanenza nell'alloggio abitato, informando in merito alle possibilità di contribuzione esistenti e accompagnando i destinatari verso l'abitare responsabile.

**L'affidatario avrà il duplice compito di avviare l'azione pilota per il funzionamento sperimentale dell'Agenzia per la Casa e di produrre il progetto esecutivo per il suo funzionamento a regime, successivo alla fase pilota sperimentale.**

Nel corso dell'attuazione del Progetto Pilota dovrà pertanto essere definito il modello di funzionamento dell'Agenzia Casa nella sua configurazione definitiva di funzioni, azioni e interventi.

Il modello dovrà ricomprendere anche il target riferito a soggetti che non hanno capacità di accesso al mercato immobiliare privato o che non hanno i requisiti per accedere a quello pubblico (cosiddetta area grigia) o che ne sono esclusi per altre ragioni.

Anche per tali fasce di popolazione l'Agenzia sarà specifico strumento, finalizzato alla realizzazione di interventi diretti nel mercato delle locazioni, sia con il reperimento di alloggi (con o senza assegnazione di fitto casa in forma di contributo), sia attraverso l'esame e l'utilizzo di altri strumenti e forme di abbattimento dei costi di locazione (affitti calmierati, canoni concordati e agevolati, patti abitativi, ecc.), sia attraverso altre forme di sostegno diretto (abbattimento tributi; fondo morosità incolpevole, fondi legge 431, ecc.).

L'Agenzia dovrà operare peraltro in un sistema di progettazione concordata degli interventi, identificando negli altri soggetti pubblici (AREA, ERUS; RAS, ecc.) e con soggetti privati (Associazioni proprietari, Associazioni inquilini; Terzo Settore, ecc.), i *partner* per la condivisione delle conoscenze, degli strumenti operativi e delle soluzioni integrate.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## Art. 2 – Destinatari

I destinatari diretti delle azioni del progetto pilota sono le persone e le famiglie con disagio abitativo e specifiche fragilità identificate dal Piano Operativo del PON Metro Città di Cagliari in carico al servizio o in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla presa in carico. In particolare si fa riferimento alle seguenti tipologie:

- a. disoccupati di età compresa tra 35-55 e altri soggetti della stessa fascia di età, aventi necessità abitative legate a emergenze determinate da inagibilità o perdita temporanea dell'alloggio (sfrattati o individui in difficoltà);
- b. soggetti in carico ai servizi sociali e in uscita da percorsi di istituzionalizzazione (carcere, rifugiati, prima residenzialità);
- c. soggetti morosi o a rischio di perdita dell'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo;
- d. soggetti che non hanno capacità di accesso al mercato immobiliare privato né i requisiti per accedere a quello pubblico (area grigia);
- e. soggetti con disabilità o in uscita da percorsi di ospedalizzazione;
- f. donne vittime di violenza, o tratta o sfruttamento, donne sole con minori.

I destinatari diretti dell'azione pilota, inclusiva della presa in carico, della progettazione personalizzata con eventuale collocamento in alloggio e accompagnamento all'abitare, saranno un numero minimo di 110 nuclei familiari (*Target minimo*).

Nel progetto Pilota i destinatari saranno esclusivamente quelli individuati dal Servizio Politiche Sociali e Salute; tra questi vi saranno:

- i. persone che già vivono in locazione e necessitano di azioni di presa in carico professionale;
- ii. persone che necessitano di reperire nuovi alloggi.

## Art. 3 – Funzionamento dei servizi

Il servizio prevede la gestione delle attività di cui all'art. 5 che si inseriscono all'interno del contesto organizzativo e operativo del Servizio Politiche Sociali e Salute del Comune di Cagliari. Il soggetto affidatario dovrà assicurare un costante raccordo con il Servizio Politiche Sociali e Salute.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

L'affidatario dovrà garantire una sede operativa a Cagliari, nonché l'individuazione di operatori esperti che opereranno, secondo le occorrenze, anche nella sede del Comune che verrà indicata. La loro presenza sarà definita d'intesa con il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Salute.

## **Art. 4 – Durata**

L'affidamento del servizio è stimato in complessivi **12 mesi** a decorrere dalla data indicata nel contratto o dalla effettiva consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata (art. 32 c. 13 e seg. D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50), risultante da apposito verbale firmato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Salute o suo delegato e controfirmato dal Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario o suo delegato. L'affidatario si impegna ad attivare il servizio dalla data che verrà indicata in apposita comunicazione.

La stazione appaltante si riserva di estendere il contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

Alla scadenza contrattuale prevista, previa attestazione di regolare esecuzione del contratto, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui, alla scadenza del termine contrattuale, la Stazione Appaltante, non avesse perfezionato o concluso la procedura per l'affidamento della nuova gara "Agenzia sociale per la Casa", al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e non creare disagi agli utenti, l'affidatario sarà tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante e previa adozione di apposita determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Salute, alla prosecuzione del servizio, senza soluzione di continuità alle condizioni previste nel presente capitolato.

La proroga, in ogni caso, non potrà eccedere il periodo di **2 mesi**.

## **Art. 5 – Prestazioni e specifiche tecniche**

Il soggetto affidatario dovrà svolgere diverse tipologie di prestazione, come specificati ai seguenti punti 5.1, 5.2 e 5.3. Le tipologie di prestazione richieste sono le seguenti:

**Sezione 5.1 - Analisi e studio del fenomeno del disagio abitativo nel contesto urbano e modellizzazione definitiva dell'Agenzia Casa**

Il soggetto affidatario dovrà impostare, condurre e concludere un'indagine sul disagio abitativo in città, attraverso un'analisi quali-quantitativa del fenomeno e della sua correlazione con altre forme di disagio; dovrà inoltre esaminare la rete del mercato immobiliare pubblico e privato al fine di individuare punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce per fronteggiare il disagio abitativo prioritariamente correlato ad altre forme di disagio sociale.

Tale servizio sarà composto delle seguenti fasi:

1. la presentazione di un **progetto di ricerca**, che dovrà indicare esplicitamente le fonti di dati, le metodiche da utilizzare, gli strumenti di rilevazione e il crono-programma. Il progetto di ricerca dovrà essere presentato entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività e sarà valutato e verificato dal committente che ne darà approvazione definitiva;
2. la realizzazione dell'analisi sul disagio abitativo, anche attraverso un processo di condivisione con gli *stakeholder* del territorio, che dovrà essere portata a termine entro i 90 giorni successivi alla predetta approvazione;
3. la consegna degli esiti della suddetta analisi (output n.1) da produrre entro 15 giorni successivi al precedente punto 2);
4. la produzione del modello/progetto esecutivo dell'Agenzia Casa, (output n.2) da prodursi entro 10 mesi dalla comunicazione di avvio delle attività.

Il progetto esecutivo (output n.2) frutto della ricerca-azione e degli interventi condotti nel Progetto Pilota, consisterà nella definizione di un modello di funzionamento dell'Agenzia Casa e degli strumenti ad essa correlati, elaborato sulla base delle caratteristiche specifiche del territorio e in particolare della fascia urbana di Cagliari.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato nelle modalità di seguito descritte:

- i. in triplice copia in formato cartaceo, completo di eventuali rappresentazioni grafiche a colori inerenti dati ed elaborazioni;
- ii. in unica copia in formato elettronico compatibile con i sistemi informativi in uso al Comune di Cagliari.

Il progetto esecutivo dovrà contenere: la descrizione dettagliata della ricerca azione condotta, gli esiti e il modello definitivo di funzionamento dell'Agenzia Casa, supportato da argomentazioni



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

inerenti l'efficacia delle soluzioni individuate; i *data base* utilizzati; qualsivoglia ulteriore elaborato o strumento utilizzato, inerente la ricerca.

I prodotti (output n.1 e 2) si intendono di esclusiva proprietà del Committente.

## Sezione 5.2. - Governo e gestione dell'incontro domanda-offerta e supporto tecnico-amministrativo

Sulla base degli obiettivi di cui all'art.1 e nell'ottica dell'*housing first*, il soggetto affidatario dovrà gestire l'incontro tra la domanda e l'offerta di alloggio, attraverso tutti gli strumenti necessari a garantire l'accesso e la fruizione di una abitazione a favore di persone in situazione di disagio.

Nell'ambito della gestione dell'incontro domanda – offerta, il soggetto affidatario dovrà:

- a. studiare e verificare la disponibilità relativa ad un sistema di accordo e intesa operativa tra comune, soggetti del mercato immobiliare, proprietari di immobili, aspiranti inquilini e *stakeholder*.

Tale sistema di accordo e intesa deve essere valutato anche sotto l'aspetto dell'impatto che potrebbe avere nel mercato delle locazioni, senza creare condizioni di sfavore per qualsivoglia portatore di interesse;

- b. creare e gestire in via sperimentale e limitatamente al periodo del progetto pilota, strumenti di incontro domanda/offerta tra mercato immobiliare e utenti in carico al servizio sociale per problematiche abitative (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Comunali e Regionali);
- c. provvedere, limitatamente al periodo del progetto pilota, all'individuazione degli alloggi anche attraverso la gestione di tutte le procedure finalizzate alla stipula di contratti di locazione;
- d. creare e gestire uno strumento di conoscenza e verifica dei locatori (proprietari) con i quali operare eventuali azioni di garanzia per i locatori stessi e per la tutela degli utenti;
- e. creare e gestire una banca dati degli utenti anche al fine di impostare un sistema di controllo che monitori l'efficacia delle azioni realizzate;

- f. gestire un fondo costituito da risorse comunali, a copertura di depositi cauzionali, caparre confirmatorie e spese amministrative connesse alla locazione (registrazione contratti, bolli, eventuali polizze assicurative e fidejussorie, ecc) e per la gestione di eventuali criticità.

Si precisa che **il predetto fondo non fa parte della base di gara. Detto fondo è stimato in € 50.000,00** come da computo descritto nella Relazione tecnico-illustrativa (art. 10 e art. 10.1.2).

L'affidatario avrà il compito di gestire il fondo destinato ai soli depositi cauzionali/caparre e spese amministrative connesse, onde consentire entro i tempi del mercato, di contrattare con i proprietari e giungere in tempi brevi a conclusione del contratto di locazione.

Il Comune di Cagliari trasferirà all'aggiudicatario in un conto dedicato, soggetto agli obblighi di cui al successivo art.9, l'intero ammontare del predetto fondo previa acquisizione di una apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione a garanzia della corretta gestione del Fondo è di importo pari al Fondo stesso e verrà estinta dopo l'approvazione da parte del Servizio della rendicontazione finale e dell'effettiva restituzione delle risorse residue al Comune di Cagliari.

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 l'operatore economico gestore del fondo di cui ai punti precedenti assume il ruolo di **Agente Contabile**, e, in quanto tale è tenuto, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 267/2000, a documentare, mediante rendiconto, il contenuto della propria gestione contabile svolta per conto della Amministrazione. L'agente contabile è soggetto alla responsabilità contabile e alla competente giurisdizione della Corte dei Conti, qualora svolga in modo non regolare e lecito la propria attività gestionale.

Il rendiconto dovrà essere trasmesso al Comune, con le modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa, per il successivo inoltro alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, in applicazione degli art. 137 e sgg. del D.Lgs. 174/2016 "Codice di giustizia contabile".

**L'erogazione del contributo destinato al pagamento del canone ordinario, sarà gestito direttamente dal Comune.** Si precisa che il soggetto titolare della funzione di riconoscimento e assegnazione del contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione è inequivocabilmente, e in modo insindacabile, il Servizio Politiche Sociali e Salute che agisce nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Ai fini dell'omogenea applicazione delle modalità di erogazione dei servizi, è richiesto che i contratti di locazione contengano i seguenti contenuti essenziali e che osservino la disciplina di cui



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

all'**Accordo Territoriale sulle locazioni ad uso abitativo per la Città di Cagliari**, depositato il 4 marzo 2004 e successive integrazioni depositate il 7 settembre 2011 presso il Comune di Cagliari:

- i. avere una durata minima di 12 mesi;
- ii. contenere il Codice IBAN del proprietario, espressamente identificato come soggetto quietanzante del contributo erogato all'utente per il pagamento del canone di locazione previa delega all'incasso da parte del destinatario;
- iii. prevedere una cadenza di pagamento anticipata preferibilmente bimestrale;
- iv. prevedere un deposito cauzionale non superiore a 2 mensilità;
- v. prevedere il versamento della caparra confirmatoria non superiore a 2 mensilità;
- vi. indicare esplicitamente le modalità di verifica di eventuali danni o ragioni che determinano la mancata (totale o parziale) restituzione del deposito cauzionale. A tal fine dovranno essere fatte e documentate apposite verifiche preliminari alla consegna, da parte del soggetto affidatario, e successive alla cessazione, da parte del soggetto Agenzia per la Casa, finalizzate a rendere conto delle predette ragioni;
- vii. prevedere la restituzione del deposito cauzionale alla cessazione del contratto direttamente al Comune per il tramite dell'Agenzia per la Casa o del Servizio comunale indicato come competente che la riverserà nel fondo depositi cauzionali/caparre e spese amministrative;
- viii. prevedere che il canone di locazione rispetti i valori minimi e massimi stabiliti dall'accordo territoriale sopra richiamato;
- ix. fare espreso riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione di C.C. n.45 del 30.03.2017, e dei successivi aggiornamenti annuali, in materia di tributi locali;

Il contratto dovrà attenersi al rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 821/2014 al fine di informare i destinatari e i locatori della fonte di finanziamento del contributo.

### Sezione 5.3. Presa in carico, progettazione personalizzata, accompagnamento professionale



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

L'utenza afferente all'Agenzia Casa, per la fase pilota, è **individuata e inviata al soggetto affidatario esclusivamente dal Servizio Sociale territoriale**. Solo in seguito, previa valutazione del modello esitato dalla ricerca-azione, potrà essere definito un sistema di accesso diretto da parte dell'utenza ai servizi dell'Agenzia Sociale della Casa.

L'utenza è caratterizzata da disagio abitativo e multi-livello, pertanto per ciascun utente è richiesta la **definizione di un percorso di accompagnamento personalizzato** finalizzato al raggiungimento di un **grado sostenibile di autonomia e di progressiva emancipazione dal servizio sociale**.

Nell'ambito delle azioni di accompagnamento, il soggetto affidatario dovrà elaborare progetti personalizzati che prevedano:

- a. la presa in carico professionale dell'utenza beneficiaria, attraverso piani personalizzati globali a contrasto del disagio complessivo vissuto dal nucleo/dal singolo, a supporto e ad integrazione dei servizi sociali comunali;
- b. l'approntamento di soluzioni abitative convenzionali e non convenzionali (es. *co-housing*) da destinare all'utenza in ragione delle caratteristiche familiari e delle capacità individuali;
- c. la micro-progettazione e la conduzione di azioni di accompagnamento dell'utenza destinataria, che favoriscano la riflessione e la riflessività in funzione del cambiamento e dello svincolo assistenziale;
- d. la conduzione di azioni formative tali da aumentare la conoscenza, le abilità relazionali sociali nonché specifiche competenze, in favore degli utenti e delle comunità di appartenenza, con particolare attenzione alle madri e alle donne;
- e. la conduzione di azioni che possano facilitare l'accesso ad azioni formative rivolte sia agli adulti che ai giovani, finalizzate alla qualificazione professionale;
- f. la conduzione di azioni che possano facilitare l'accesso al mercato del lavoro e all'occupazione, rivolte sia agli adulti e ai giovani;
- g. la predisposizione e la messa a disposizione di strumenti e supporti in favore del nucleo, complementari all'inclusione attiva e alle soluzioni abitative individuate, quali ad esempio servizi per la prima infanzia, servizi educativi diurni, servizi di socializzazione per familiari anziani o con patologie psichiatriche, ecc.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## **Art. 6 – Personale, competenze tecnico-professionali e strumenti**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto in tutte le sue articolazioni si intende quale responsabile di progetto e del personale in servizio, il Direttore Tecnico esplicitamente incaricato dal soggetto affidatario.

Quanto richiesto dal presente capitolato in materia di prestazioni professionali dovrà essere svolto mediante l'impiego di personale e figure professionali idonee, esperte nei settori riferiti alle prestazioni e specifiche tecniche descritte all'art. 5.

Con riferimento ai servizi, i titoli e i requisiti professionali sono indicati nell'apposita tabella riportata appresso (Tabella 1 – specifiche del personale).



L'affidatario dovrà mettere a disposizione le figure professionali minime previste, indicate nella seguente Tabella 1:

**Tabella 1 – specifiche del personale**

Sezione di attività	PROFESSIONALITÀ	Unità minime	Monte ore annuo stimato per unità
5.1	<b>Esperto in metodologia quanti-qualitativa della ricerca sociale</b> in possesso di Laurea Magistrale (o equivalente) ed esperienza professionale documentata minima di 60 mesi nella ricerca sociale in materia di povertà e/o inclusione sociale	1	400
5.1	<b>Esperto in housing sociale</b> in possesso di Laurea Magistrale (o equivalente) ed esperienza professionale documentata minima di 60 mesi nella programmazione/gestione di progetti di housing sociale	1	400
5.1	<b>Ricercatore Junior</b> in possesso di Laurea di primo livello (o equivalente) ed esperienza professionale documentata minima di 24 mesi nella ricerca sociale	2	400
5.1	<b>Ricercatore Junior</b> in possesso di Laurea di primo livello (o equivalente) ed esperienza professionale documentata minima di 24 mesi nella programmazione/gestione di progetti di housing sociale	1	200
5.2	<b>Agente immobiliare</b> persona fisica o giuridica abilitata allo svolgimento della professione di agente immobiliare, in esercizio da almeno 60 mesi	1	-
5.1- 5.2-5.3	<b>Manager di Enti del Terzo Settore</b> in possesso di Laurea Magistrale (o equivalente) ed esperienza professionale documentata minima di 60 mesi nel <i>management</i> sociale	1	1.320

Sezione di attività	PROFESSIONALITÀ	Unità minime	Monte ore annuo stimato per unità
5.3	<b>Assistente Sociale</b> iscritto all'Ordine Professionale e abilitato alla professione con esperienza professionale documentata minima di 12 mesi a favore di servizi sociali pubblici, in qualità di assistente sociale	3	1.320
5.3	<b>Psicologo</b> iscritto all'Ordine Professionale e abilitato alla professione con esperienza professionale documentata minima di 12 mesi a favore di servizi sociali pubblici, in qualità di psicologo	1	1.672
5.3	<b>Pedagogista</b> in possesso di Laurea Magistrale o equivalenti con esperienza professionale documentata minima di 12 mesi a favore di servizi sociali pubblici, in qualità di pedagogista	1	1.672
5.3	<b>Educatore Professionale di area sociale</b> in possesso di Laurea Magistrale o equipollenti, con esperienza professionale documentata minima di 24 mesi a favore di servizi sociali pubblici, in qualità di educatore professionale	3	1.056
5.3	<b>Tutor</b> in possesso di Laurea di primo livello, di area sociale o psicologica, con esperienza professionale documentata minima di 12 mesi in qualità di tutor o educatore in rapporto 1:1 con utenza adulta, a favore di servizi sociali pubblici, e/o privati	3	1.056
5.3	<b>Tutor</b> in possesso di Laurea di primo livello, di area sociale o psicologica, con esperienza professionale documentata minima di 12 mesi in qualità di <i>tutor</i> o orientatore con utenza adulta, a favore di servizi di accompagnamento al lavoro pubblici e/o privati	2	1.056
5.3	<b>Operatore di Segretariato sociale</b> in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore, con esperienza professionale documentata minima di 6 mesi a favore di servizi sociali comunali, in qualità di addetto amministrativo con funzioni di segretariato sociale	1	1.320

Sezione di attività	PROFESSIONALITÀ	Unità minime	Monte ore annuo stimato per unità
5.3	<b>Addetto Amministrativo</b> in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore, con esperienza professionale documentata minima di 6 mesi a favore di servizi sociali comunali, in qualità di addetto amministrativo	1	1.320

Relativamente all'esperienza professionale richiesta si precisa che:

- per le professioni dell'area sociale (assistente sociale, psicologo, pedagogista, educatore, tutor) la richiesta "esperienza a favore di servizi sociali pubblici", è motivata dalla necessità di poter disporre, anche in relazione alla brevità del tempo previsto per la realizzazione del progetto pilota, di personale che, oltre alla qualificazione professionale, possieda conoscenza pratica diretta dei servizi alla persona erogati da soggetti pubblici titolari di funzioni sociali, regolati da norme, vincoli e prassi propri e specifici della Pubblica Amministrazione. Con l'espressione "a favore di servizi sociali pubblici" si intende l'esperienza svolta presso soggetti pubblici o in contesto di esternalizzazione o altra forma di affidamento;
- per le figure professionali di supporto (Operatore di Segretariato Sociale e di Addetto Amministrativo), la richiesta "esperienza a favore di servizi sociali comunali" è motivata dalla necessità di poter disporre, anche in relazione alla brevità del tempo previsto per la realizzazione del progetto pilota, di personale che conosca e sappia gestire le operazioni tipiche dei procedimenti amministrativi propri dell'Ente Locale. Con l'espressione "a favore di servizi sociali comunali" si intende l'esperienza svolta presso i comuni o in contesto di esternalizzazione o altra forma di affidamento comunale.

Riguardo la stima dei costi e dei parametri utilizzati a tal fine, si fa rinvio alla Relazione Tecnica Illustrativa, precisando, con particolare riferimento al personale tecnico-professionale che si intendono incluse nel monte ore complessivamente stimato tutte le fasi di lavoro, ivi inclusa la programmazione e la progettazione, la stesura di relazioni, le riunioni di lavoro e d'equipe.

Si precisa che le attività di cui alla sezione 5.2 potranno essere svolte esclusivamente dai soggetti abilitati a norma di legge. Resta fermo che le azioni di *matching* tra utenti e proprietari saranno



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

sempre e comunque supportate dal personale incaricato delle azioni di accompagnamento professionale finalizzate all'abitare responsabile e all'implementazione dei percorsi di inclusione sociale di cui alla sezione 5.3.

A supporto delle prestazioni, è richiesto che l'affidatario disponga di un assetto tecnico-organizzativo in grado di predisporre e utilizzare strumenti di lavoro necessari a tracciare, documentare e accompagnare tutte le fasi di lavoro indicate.

Gli strumenti richiesti sono funzionali sia al governo e alla documentazione del lavoro professionale, che renda conto sia dei livelli di partecipazione raggiunti, sia dei risultati della progettazione personalizzata, sia all'imprescindibile obbligo di informazione e comunicazione connesso all'utilizzo dei fondi di provenienza comunitaria.

Gli strumenti saranno validati dal Servizio Politiche Sociali e Salute che dovrà verificarne la compatibilità e la coerenza con gli strumenti di lavoro interno.

É altresì richiesto che il soggetto affidatario definisca strumenti di governo che tengano conto delle banche dati interne all'Amministrazione tale da consentire, attraverso la loro armonizzazione e integrazione, la lavorazione dei processi interni.

## **Art. 7 – Importo e valore complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo per l'affidamento del servizio è determinato in **€ 614.827,29 (seicentoquattordiciottocentoventisette/29)**, escluso di I.V.A., all'aliquota del 22%, come derivante dalla stima descritta nella Relazione Tecnico-Illustrativa e con esplicito riferimento alle prestazioni e ai prodotti indicati all'art.5.

Il valore è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, quali spese per il personale e spese generali.

Il valore del presente appalto deriva dalla stima descritta e specificata nella Relazione Tecnica Illustrativa alla sezione "**Esplicitazione della stima di costo**" tenuto conto che la tipologia delle spese previste comprende servizi di diversa appartenenza merceologica e specificamente: servizi di supporto tecnico-amministrativo (sezione 5.1 e 5.2); servizi alla persona (sezione 5.3).

Ai soli fini della formulazione del valore dell'appalto, I.V.A. esclusa, ai sensi della normativa dettata dal D.lgs 50/6016, si rappresentano i seguenti valori:



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

**Valore del servizio**, I.V.A. esclusa, per la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto o dalla consegna del servizio pari a **€ 614.827,29**.

**Valore dell'eventuale proroga** della durata massima di mesi 2, non computata nella base di gara: **€ 102.471,22**.

In considerazione della fattispecie del servizio oggetto del presente appalto e dalla valutazione dei rischi non sono rilevate interferenze. Pertanto non sussiste la necessità di redigere il DUVRI, salvo l'obbligo della Stazione Appaltante di informare l'affidatario rispetto al piano di emergenza presente nei diversi stabili e la presentazione dell'affidatario del DVR con l'indicazione dei nominativi dei responsabili della sicurezza. Gli oneri di sicurezza da interferenza pertanto, sono pari a € 0.

## **Art. 8 – Modalità di pagamento**

I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate:

- A. liquidazione di un'anticipazione ex art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016, su richiesta dell'affidatario, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, successivamente alla stipulazione del contratto, previa costituzione da parte dell'Aggiudicatario di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione per l'anticipazione è di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'Aggiudicatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi o gravi inadempimenti contrattuali a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- B. corresponsione del rimanente 80% mediante fatture posticipate, riferite alle tre tipologie di prestazione indicate all'art. 5, come segue:
  - per le prestazioni di cui alla sezione 5.1, la liquidazione, avverrà in due soluzioni: il 30% a presentazione del **progetto di ricerca** come indicato nella sezione 5.1 e il restante 70% a

saldo, previa consegna del **prodotto conclusivo- progetto esecutivo** (output n.2), da svolgersi entro i tempi indicati alla predetta sezione 5.1;

- per le prestazioni di cui alla sezione 5.2 la liquidazione avverrà a presentazione di **fattura mensile**. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una relazione dettagliata sull'attività svolta che giustifichi esplicitamente il contenuto della fattura che dovrà prevedere il dettaglio delle seguenti due voci:

a) *provvigioni* connesse con la effettiva stipula dei contratti (pari a 1 mensilità per contratto);

b) *spese amministrative* ovvero costi amministrativi della gestione dei depositi cauzionali, delle caparre confirmatorie e spese generali amministrative.

- per le prestazioni cui alla sezione 5.3 la liquidazione avverrà su presentazione di **fattura mensile** recante un importo medio calcolato su base mensile derivante dalla suddivisione in dodicesimi degli importi ribassati dovuti per le prestazioni di cui alla sezione 5.3. Le verifiche sulle ore di servizio effettivamente rese saranno effettuate per il computo della fattura a saldo. Le fatture mensili dovranno essere accompagnate da una scheda tecnica generale recante la quantificazione delle ore di lavoro svolte dagli operatori, riferite alla presa in carico dei singoli utenti (*timesheet*). Alle fatture dovranno essere inoltre allegate: una relazione generale sull'andamento del servizio che giustifichi il contenuto della fattura e le relazioni professionali di dettaglio, riferite alle prestazioni erogate dagli operatori alle singole persone o a gruppi di utenti assegnati.

Le prestazioni saranno comunque liquidate previa verifica da parte dell'Amministrazione in ordine alla corretta e regolare esecuzione dei servizi resi.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: UF5QZG.

Le fatture dovranno essere intestata al Comune di Cagliari - Codice Fiscale 00147990923 e inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- i. il riferimento al cofinanziamento da parte del PON METRO Cagliari 2014/2020, Asse 3, progetto CA3.1.1 **“PROGETTO PILOTA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA DELLA CITTA' DI CAGLIARI”**
- ii. il Codice Identificativo della Gara 7586342F73
- iii. il Codice Unico di Progetto: G29G17000190006
- iv. Numero impegno *che sarà comunicato in sede di aggiudicazione*

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5 bis del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. Di seguito, si riporta un quadro riassuntivo dei documenti richiesti all'Aggiudicatario.

**Tabella 2 - Quadro riassuntivo - modalità di pagamento e verifiche sullo svolgimento del servizio**

TEMPISTICA	SEZIONE DI RIFERIMENTO	DOCUMENTI presentati dall'Aggiudicatario	ATTI dell'Amministrazione	FLUSSI FINANZIARI
<i>Stipula del contratto</i>	<i>Tutti</i>	Richiesta di anticipazione Garanzia Fidejussoria		Liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'intero importo a base d'asta
<i>Entro 10 gg dalla data di sottoscrizione del contratto</i>	5.2 – 5.3	Piano di lavoro trimestrale (I trimestre) e relativo cronoprogramma	Validazione dell'Organismo Intermedio	
<i>Entro 45 gg dalla comunicazione di avvio delle attività</i>	5.1	Consegna del progetto di ricerca	Approvazione del progetto di ricerca	Liquidazione pari al 30% sulla dotazione della sezione 5.1
<i>Entro 105 gg dall'approvazione del progetto di</i>	5.1	Consegna dell'analisi sul disagio abitativo (output n.1)		

TEMPISTICA	SEZIONE DI RIFERIMENTO	DOCUMENTI presentati dall'Aggiudicatario	ATTI dell'Amministrazione	FLUSSI FINANZIARI
<i>ricerca</i>				
<i>Entro 10 gg antecedente il trimestre di riferimento</i>	5.2 – 5.3	Piano di lavoro trimestrale (II, III, IV trimestre) e relativo cronoprogramma	Validazione dell'Organismo Intermedio	
<i>Entro il 5 di ogni mese</i>	5.2	Relazione tecnica trimestrale sull'attività svolta Fattura mensile posticipata	Verifica da parte dell'Amministrazione in ordine alla corretta e regolare esecuzione dei servizi resi	Liquidazione fattura mensile
<i>Entro il 5 di ogni mese</i>	5.3	Relazione tecnica trimestrale sull'attività svolta Timesheet Fattura mensile posticipata	Verifica da parte dell'Amministrazione in ordine alla corretta e regolare esecuzione dei servizi resi	Liquidazione fattura mensile
<i>Termine del 10° mese dalla comunicazione di avvio delle attività</i>	5.1	Consegna della progettazione esecutiva/modello (output n.2)		Liquidazione a saldo del 70% sulla dotazione della sezione 5.1
<i>Termine del IV trimestre</i>	tutti	Relazione finale sulle attività svolte sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal DEC Timesheet Fattura posticipata a saldo		Liquidazione fattura

## Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, l'Affidatario dovrà ottemperare agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136.

Tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo sono assunti dall'Aggiudicatario anche nei confronti di eventuali subappaltatori per la cui regolamentazione si rimanda al Disciplinare di Gara.

## **Art. 10 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

L'esecuzione del Servizio, conformemente all'offerta presentata, dovrà in accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e nel rispetto di apposito piano di lavoro trimestrale anticipato, con relativo cronoprogramma, predisposto dall'Aggiudicatario e validato dall'Organismo Intermedio.

Il Piano di Lavoro deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi dell'attività e le prestazioni indicate nell'offerta, con l'indicazione delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di esecuzione e di consegna. In particolare l'offerente dovrà definire la tipologia, i contenuti e la periodicità degli output connessi all'espletamento del Servizio richiesto dal presente capitolato.

Il primo piano di lavoro dovrà essere predisposto entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, mentre i successivi piani di lavoro entro i 10 (dieci) giorni antecedenti il trimestre di riferimento.

L'Aggiudicatario è tenuto in ogni caso a raccordarsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di dettagliate relazioni trimestrali, come specificate nel precedente art.8, sulle attività svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Eventuali ulteriori relazioni intermedie sull'attività svolta potranno essere comunque richieste dello stesso Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Alle relazioni di cui al comma precedente deve essere allegato:

- idonea documentazione comprovante il rispetto dell'impegno temporale del Gruppo di Lavoro dichiarato in offerta;
- ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario dall'Organismo Intermedio o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, fermi restando gli adempimenti dipendenti da specifiche norme di legge.

L'Aggiudicatario è tenuto infine alla predisposizione di una relazione finale sulle attività svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del soggetto aggiudicatario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente capitolato tecnico o al successivo contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.11.

## Art. 11 – Penali

L'Amministrazione accerta, tramite il responsabile del procedimento e/o il direttore dell'esecuzione, la conformità delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali.

L'Amministrazione provvede all'immediata contestazione all'Aggiudicatario di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite posta elettronica certificata. L'aggiudicatario potrà presentare via PEC le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla formale contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile a se stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:

**Tabella 3 – Penali**

RITARDO O GRAVI CARENZE	MISURA DELLA PENALE
Ritardo o gravi carenze nella presentazione del Piano dei lavori	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze
Ritardo o gravi carenze nella presentazione del progetto di ricerca di cui alla sezione 5.1	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze
Ritardo o gravi carenze nella presentazione dell'output n.1 alla sezione 5.1	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze
Ritardo o gravi carenze nella presentazione dell'output n.2	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni

alla sezione 5.1	giorno di ritardo o gravi carenze
Ritardo o gravi carenze nell'invio delle relazioni trimestrali relative all'attività svolta	0,3 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze
Sostituzione tardiva dei componenti il Gruppo di lavoro	0,8 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili al soggetto aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente a mezzo di posta elettronica certificata.

## **Art. 12 – Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario**

L'Aggiudicatario:

- a. è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge;
- b. è tenuto ad eseguire il servizio con la migliore diligenza e attenzione;
- c. è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso;



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- d. è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario inoltre garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi anzidetti.

L'Aggiudicatario è obbligato al rispetto del disposto del comma 16-ter dell'Art. 53 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a:

- raccordarsi con il Servizio affinché siano rispettati in sede di contratto di locazione i massimali previsti per il sostegno economico in favore di persone di cui alle Delibere di Giunta Comunale n.9/2018 e n. 176/2017;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione, nonché a non divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso;

- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto;
- partecipare su richiesta dell'Amministrazione a incontri di lavoro e riunioni, per la definizione delle attività e l'organizzazione complessiva delle attività, in quanto la natura del Servizio richiesto presuppone un raccordo periodico e sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che esecuzione;
- adempiere alle richieste verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità;
- realizzare le attività oggetto del presente appalto con i propri necessari strumenti tecnologici e attrezzature logistiche;
- restituire le somme percepite, nella misura e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste;
- attenersi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 821/2014 per quanto applicabili (utilizzo dei loghi nella documentazione, affissione della cartellonistica prevista etc);
- attenersi strettamente al regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";
- dal Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
- cooperare efficacemente ad assolvere tutte le funzioni connesse alla rendicontazione dei fondi comunitari. Pertanto sarà tenuto a fornire tutti i dati per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario necessari al Servizio Politiche Sociali per gli adempimenti richiesti dal PON Metro e dal S.I.GE.CO. (Sistema di Gestione e Controllo), nelle modalità e nei format che verranno forniti in sede di stipula del contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Amministrazione è esonerata dai danni prodotti dallo stesso aggiudicatario o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del Servizio.

L'Aggiudicatario assume, altresì, in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'Aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di inadempimento a quanto sopra stabilito, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

## **Art. 13 – Obblighi di comunicazione relativi al personale**

L'affidatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Servizio Politiche Sociali e Salute, il nominativo del Direttore Tecnico incaricato, tra le altre funzioni, di intrattenere i rapporti contrattuali con l'Amministrazione, con il Servizio Politiche Sociali e in condizioni tali da rappresentare un costante riferimento per quanto attiene gli aspetti gestionali ed organizzativi inerenti la realizzazione delle attività.

L'affidatario:

1. è tenuto a dimostrare la regolarità dei contratti di lavoro stipulati con il personale e l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge conseguenti in materia di personale;
2. dovrà rendere conto e documentare attraverso *timesheet* gli orari di servizio effettuati dagli operatori, con particolare riferimento al *team* di area sociale, all'operatore di segretariato sociale e all'addetto amministrativo;
3. è tenuto a redigere trimestralmente una relazione riepilogativa sull'attività svolta dai singoli operatori;
4. si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato,

sollevando, pertanto, l'Amministrazione da oneri di istruzione al personale incaricato. Il personale impegnato nella realizzazione delle attività in oggetto è tenuto ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale;

5. deve assicurare la sostituibilità delle figure professionali richieste con personale, avente la stessa qualifica o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumenti di spesa per il Comune di Cagliari.

In caso di sostituzioni, l'affidatario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Politiche Sociali e Salute, con l'indicazione del personale sostituito e dei motivi che hanno determinato la sostituzione, nonché l'invio del curriculum del sostituto che comprovi la permanenza dei requisiti offerti in sede di gara. In caso di sostituzioni impreviste, l'operatore economico garantirà il passaggio di tutte le informazioni all'operatore individuato per la sostituzione, al fine di garantire un ottimale espletamento del servizio. Le sostituzioni dovranno comunque essere validate e preventivamente autorizzate dal Servizio Politiche Sociali.

Le assenze del personale, comunque motivate, devono essere comunicate per tempo dal Direttore Tecnico al Servizio Politiche Sociali, al fine di evitare qualunque forma di disagio e disservizio.

## **Art. 14 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

L'importo a base d'asta, indicato all'art. 7 è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che l'Affidatario deve sostenere per il personale utilizzato nel servizio, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale degli operatori. Tutti i costi riferiti alle spese generali dell'operatore economico sono a carico dell'affidatario.

L'affidatario si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri esecutori.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 97 c. 6 del D. Lgs.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

50/2016, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.

L'affidatario si impegna, inoltre, a rispettare e ad applicare, nei confronti del personale utilizzato la normativa vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, e ad esibire, a richiesta, la documentazione (buste paga, fatture, etc.) attestante il regolare pagamento del personale impiegato nel servizio e i conseguenti adempimenti previdenziali. All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'affidatario si impegna a permettere la visione della documentazione inerente i rapporti contrattuali con gli addetti impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni ivi contenute.

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. Resta escluso, comunque, ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e le persone impegnate per la realizzazione del Servizio.

La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'espletamento dei servizi, restando a completo ed esclusivo carico dell'Affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, intendendosi che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. L'Affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli utenti idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C. La Stazione Appaltante è esonerata, altresì, da qualsiasi responsabilità in merito a danni causati alle persone o alle cose dal personale assunto per l'espletamento dei servizi, restando a completo ed esclusivo carico dell'Affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante e sollevando la stessa da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa. Il Servizio Politiche Sociali e Salute può richiedere periodicamente all'aggiudicatario la documentazione che riterrà utile per verificare l'attendibilità delle prescrizioni suindicate. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenesse necessario procedere ad ulteriori verifiche presso gli Enti previdenziali e/o assistenziali, l'affidatario sin da ora autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali degli operatori interessati, previo consenso scritto degli stessi.

L'Affidatario si obbliga a:

- a. rispettare, per il personale impiegato nelle attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore e dalle norme in materia. In particolare si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme vigenti in materia applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si svolgono i servizi;
- b. garantire la continuità nella presenza del personale senza prevedere turnazioni o sostituzioni fatti salvi i casi espressamente previsti dal C.C.N.L. di settore o dalle norme vigenti in materia;
- c. in caso di sostituzioni definitive del personale previsto nell'elenco presentato, l'Affidatario dovrà assicurare pari esperienza del nuovo operatore con l'operatore sostituito;
- d. in caso di inserimento di nuovi operatori nel corso della gestione del servizio, anche per sostituzioni temporanee, assicurare l'esperienza prevista come requisito d'accesso per ciascuna tipologia di operatore;
- e. attenersi scrupolosamente al programma concordato e in nessun caso effettuare variazioni senza autorizzazione del committente;
- f. effettuare, senza interruzioni del servizio le sostituzioni in caso di assenza per malattia o altro impedimento, dandone tempestiva comunicazione al committente unitamente al nominativo e al curriculum del sostituto;
- g. in caso di sostituzioni deve essere garantito l'affiancamento tra l'operatore uscente e quello entrante per un periodo non inferiore a gg. 3 di compresenza per sostituzioni definitive e n. 1 per quelle temporanee (sono escluse le sostituzioni fatte per imprevista ed eccezionale assenza dell'operatore titolare). L'affiancamento è da intendersi ad esclusivo onere dell'Affidatario;
- h. provvedere, su richiesta del committente, alla sostituzione del personale, in caso di problemi di tipo organizzativo e inadeguatezza alla gestione del servizio affidato.

L'affidatario si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, e ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni adottando le misure necessarie a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti dalle



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

persone addette e dai terzi, precisando che l'Amministrazione comunale è garante dell'idoneità dei locali concessi per lo svolgimento dei servizi.

L'Affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità conseguente.

L'affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 del decreto sopracitato.

## **Art. 15 – Condizioni particolari di esecuzione del contratto**

L'Aggiudicatario si impegna ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dello specifico Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con Deliberazione di Giunta n. 293 del 30 dicembre 2013, di cui riceverà copia alla firma del contratto.

Inoltre, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012 e recepita dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione di G.C. n. 51 del 28/03/2017 "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", nello specifico al punto 8.6 dove sono richiamati i comportamenti *anti-pantouflage* ai quali il personale, i collaboratori/addetti sono tenuti al rispetto.

L'Affidatario si impegna infine a rispettare e a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei regolamenti comunali e a sottoscrivere il Protocollo di legalità approvato con Delibera di G.C. n. 33 del 22/03/2016. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'affidatario si impegna, inoltre, a manlevare il Comune di Cagliari da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione degli impegni assunti.

## Art. 16 – Garanzie

**16.1 – Garanzia alla stipula del contratto:** Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di affidamento. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per quanto non espressamente citato si rimanda all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'affidatario dovrà documentare il possesso del relativo requisito in sede di stipulazione del contratto.

**16.2 – Garanzia per l'anticipazione:** ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016, ai fini della liquidazione di una anticipazione pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, l'affidatario dovrà costituire un' apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione per l'anticipazione è di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

**16.3 – Garanzia per la gestione del Fondo depositi cauzionali/caparre/spese amministrative:** Ai fini del trasferimento delle risorse dedicate al Fondo, l'aggiudicatario dovrà costituire un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione a garanzia della corretta gestione del Fondo è di importo pari al Fondo stesso e verrà estinta dopo l'approvazione da parte del Servizio della rendicontazione finale e dell'effettiva restituzione delle risorse residue al Comune di Cagliari.

## Art. 17 – Assicurazione

L'affidatario provvede a sottoscrivere una polizza assicurativa per l'impresa stessa e per il personale impiegato per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/RCO), esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima dell'attivazione del



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

servizio. In particolare l'affidatario è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei suddetti rischi con limite:

- non inferiore a € 2.000.000,00 a sinistro per danni alle persone;
- non inferiore a € 300.000,00 a sinistro per danni ad animali e cose.

Nel caso di incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali ed alle cose nell'espletamento del servizio l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione relazionando sull'accaduto.

## **Art. 18 – Stipula del contratto**

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante atto pubblico in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, e non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai contro-interessati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano alla Stazione Appaltante di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

## **Art. 19 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'IVA, saranno a totale carico dell'Affidatario del servizio.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

## **Art. 20 – Cause di risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali**

Fatto salvo quanto previsto all'art.11, il verificarsi di gravi inadempienze darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo il diritto dell'Amministrazione

comunale al risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di seguito elencati:

- a. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento, nell'ambito del medesimo anno solare;
- b. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte nel medesimo anno solare e che siano preceduti da comunicazione scritta e da instaurazione di contraddittorio;
- c. inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Costituiscono cause determinanti l'immediata risoluzione del contratto anche gli accertati comportamenti dannosi di rilevanza penale, da parte degli operatori o del personale incaricato dall'aggiudicatario, verso l'utenza, fatta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia del servizio.

## **Art. 21 – Risoluzione del contratto**

A fronte di inadempimenti gravi da parte dell'aggiudicatario, anche con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 20, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

La risoluzione del contratto è comunicata dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario mediante PEC e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.

Il contratto con l'affidatario potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'affidatario:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.

Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

- morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
- fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- sospensione delle prestazioni di servizio oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'Amministrazione;
- subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;
- non rispondenza dei servizi effettuati alle specifiche contrattuali;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;
- rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse.

Inoltre, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione – previa contestazione degli addebiti all'affidatario - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del c. c., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a. qualora siano già state applicate n. 3 penali;

- b. applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c. in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d. danno all'immagine dell'Amministrazione;
- e. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f. violazione degli adempimenti previsti dall'art. 9 del Disciplinare di Gara in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice.

## **Art. 22 – Divieto di cessione del contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 lettera d) del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21.

## **Art. 23 – Recesso unilaterale della stazione appaltante**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 del c.c., anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'affidatario di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'affidatario unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal fine l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **Art. 24 – Norme contrattuali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato l'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e di contratti, nonché in materia socio-assistenziale e sanitaria, e alle norme di cui all'art. 1321 e seguenti del C.C.

## **Art. 25 – Brevetti e diritti d'autore**

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in

cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **Art. 26 – Foro competente**

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

## **Art. 27 – Protezione e trattamento dei dati personali**

L'aggiudicatario dovrà dichiarare di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs n° 196/2003. A tal fine comunicherà all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D. Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.

L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

## **Art. 28 – Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, la Stazione Appaltante e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Cagliari, 31 luglio 2018

Il Dirigente



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Dott.ssa Antonella Delle Donne

*Ai sensi della Legge 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Cagliari per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza*

